

Codice A1610A

D.D. 18 giugno 2018, n. 225

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. VENARIA REALE (TO) - Richiedente: Insind srl. Intervento: Lavori di modifiche interne ed esterne a fabbricato industriale (pianoT). Autorizzazione paesaggistica.**

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

*determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore  
Dott. Roberto Ronco  
(ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore Elisa Olivero
---

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio  
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Data 26/04/2018

Classificazione 11.100/395-2018A/A16000

Rif. n. 11944/A1610A del 26/04/2018

Rif. n. 13684/A1610A del 17/05/2018

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune : VENARIA REALE (TO)  
Intervento: Lavori di modifiche interne ed esterne a fabbricato industriale (piano T)  
nell'edificio ubicato in Via Cavallo n. 18  
Istanza: INSIND S.R.L.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Venaria Reale (TO) in data 26/04/2018, con nota del 26/04/2018 e perfezionata con la documentazione inerente in progetto in data 17/05/2018, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono, all'interno di un complesso produttivo esistente, nella realizzazione di blocco uffici e servizi all'interno di due unità industriali già esistenti (opere interne) e realizzazione di via di fuga in caso di emergenza attraverso la realizzazione di una passerella esterna metallica che consente di superare il dislivello tra l'uscita e il marciapiede esterno,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento **recante** individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

Classificazione 11.100.395/2018A

verificato che il Comune di Venaria Reale (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr, e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,

accertato che l'intervento proposto ricade all'interno del Parco Naturale La Mandria e appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. f) del D.Lgs 42/2004,

preso atto che il manufatto oggetto di intervento si colloca all'interno di un compendio industriale già esistente e che gli interventi in oggetto sono finalizzati a dotare di blocchi uffici un'unità produttiva nonché adeguare i blocchi alle esigenze di sicurezza,

considerato che l'intervento è localizzato all'interno dell'area pertinenziale dello stabilimento stesso e che non sarà visibile dalle principali strade di accesso esterne al complesso produttivo,

tenuto conto che le modifiche esterne riguardano la realizzazione di una porta di uscita di sicurezza e realizzazione di una passerella in acciaio con piano di calpestio grigliato per poter avere un collegamento diretto con la strada esterna (diversamente da quanto indicato in relazione non si tratta di trasformazione di finestra in porta finestra),

visto che le facciate dell'immobile sono formate da mattone paramano e finestre in ferro e vetro semplice con architrave intonacato in rilievo e che l'intervento non compromette la leggibilità delle aperture finestrate esistenti,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che la nuova apertura prevista sul prospetto Nord non interferisca con l'apertura vetrata esistente e sia coerente per dimensioni e caratterizzazione con le porte presenti sul medesimo prospetto e visibili nella foto 3 allegata nella relazione paesaggistica, prevedendo altresì incorniciatura in intonaco.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



- 8 GIU 2018

Torino, ...../...../ 20 ... ..

Ministero dei beni e delle  
attività culturali e del turismo

Alla Regione Piemonte  
Direz. Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Territorio e Paesaggio  
C.so Bolzano, 44  
10121 Torino (TO)  
c.a. Arch. Olivero

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E  
PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI  
TORINO



Prot. n. 9629-36.6-06/291

All.

Risposta al foglio del 28.5.2018 N° 14655

Oggetto: AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica  
DESCRIZIONE: Comune di Venaria Reale Prov. TO  
Bene e oggetto dell'intervento Realizzaz. modifiche esterne/interne fabbricato  
industriale  
indirizzo: Via Cavallo, 18  
DATA RICHIESTA : Data di arrivo richiesta 1.6.2018  
Protocollo entrata richiesta n. 8982 del 1.6.2018  
RICHIEDENTE: *INDINA SPA*  
Privato  
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 11,  
comma 5, DPR 31/2017)  
PROVVEDIMENTO: Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE  
Pubblico  
Altra Comunicazione: -

**Vista** la richiesta di cui all'oggetto, presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti D. Lgs. citato;

considerato che l'oggetto interessato dall'intervento risulta tutelato ai sensi della Parte III del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.;

**viste** la documentazione progettuale allegata all'istanza;

**visto** il parere allegato della Regione Piemonte;

**valutato** che l'intervento, nel suo complesso, risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza e ai sensi della normativa vigente, esprime parere favorevole all'intervento in oggetto alla **condizione espressa da Codesta Regione in merito alla conformazione della nuova apertura prevista;**

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento